

# ***Regolamento recante norme per l'elezione di membri del Consiglio di Sorveglianza di CFT Società Cooperativa e del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.***

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

Art. 1 Elezione dei membri del Consiglio di Sorveglianza di CFT Società Cooperativa e del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Art. 2 Indizione delle elezioni

Art. 3 Commissione Elettorale

Art. 4 Funzionamento e compiti della Commissione Elettorale

Art. 5 Collegi elettorali

Art. 6 Elettorato Passivo

Art. 7 Modalità di presentazione delle candidature a membro del Consiglio di Sorveglianza

Art. 8 Scheda elettorale

Art. 9 Espressione del voto per la quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza

Art.10 Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza

Art. 11 Modalità di presentazione della candidatura a Presidente della Consiglio di Sorveglianza

Art. 12 Elezione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Art. 13 Surroga dei membri della quota elettiva dei membri del Consiglio di Sorveglianza

Art. 14 Norme transitorie

### PREAMBOLO

Considerata la volontà espressa dai soci di dare vita ad un sistema di *governance* dualistico ai sensi degli artt. 2408 *octies* e ss. C.c. tale da consentire una netta separazione tra l'indirizzo e il controllo della cooperativa dalla mera gestione operativa, il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le procedure per l'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza riservata all'assemblea dei soci, nel pieno rispetto dei principi di rappresentatività e del valore del voto *pro capite* proprio della forma d'impresa cooperativa.

In considerazione di ciò il Regolamento intende garantire che la scelta dei membri del consiglio di sorveglianza riservata all'assemblea dei soci si attenga ai seguenti criteri:

- (i) la rappresentanza di ciascuna delle funzioni di impresa, rispondenti alle tre aree di business della cooperativa e delle conseguenti funzioni di supporto.
- (ii) la ponderazione della rappresentanza delle funzioni di impresa in base alla popolazione dei soci per ciascuna funzione.
- (iii) il rispetto del valore dato dalla diversità di genere all'interno della Cooperativa.

#### *Art. 1*

#### *Elezione della quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza di CFT Società Cooperativa e del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.*

1. I membri del Consiglio di Sorveglianza sono nominati per 1/3 dei suoi componenti dall'Assemblea speciale dei Titolari di strumenti finanziari partecipativi di III° Livello, in base a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi di III° Livello approvato dall'assemblea dei soci del 17 novembre 2019, e per 2/3 dall'assemblea dei soci, come previsto dallo Statuto della Cooperativa all'art. 34, secondo le norme del presente Regolamento
2. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è eletto contestualmente alla quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza.

#### *Art. 2*

#### *Indizione delle elezioni*

1. Le elezioni della quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente sono indette dall'Assemblea dei Soci entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea stessa, che contestualmente determina il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.
2. La medesima assemblea: (i) definisce, su proposta del Consiglio di Sorveglianza in carica i Collegi Elettorali articolati in base alle funzioni di impresa, alle aree di business della cooperativa e delle conseguenti funzioni di supporto; (ii) assegna a ciascun Collegio Elettorale il numero dei membri del Consiglio di Sorveglianza che sarà chiamato a nominare in base al numero degli addetti.

#### *Art. 3*

#### *Commissione Elettorale*

1. L'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno l'indizione delle elezioni per il Consiglio di Sorveglianza, elegge la Commissione Elettorale, su proposta del Consiglio di Sorveglianza.
2. L'elezione dei membri della Commissione Elettorale sarà a voto palese, con facoltà dell'assemblea di proporre la sostituzione di uno o più membri fra quelli proposti dal Consiglio di Sorveglianza. Nel caso l'Assemblea dei Soci non proponga candidati alternativi a quelli indicati dal Consiglio di Sorveglianza, il voto sarà unico su tutti i componenti; contrariamente il voto riguarderà i singoli membri.
3. La Commissione Elettorale è composta da cinque membri aventi i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e dura in carica fino alla proclamazione del nuovo Consiglio di Sorveglianza.
4. Possono essere nominati membri della commissione elettorale i soci ordinari iscritti da almeno 6 mesi a libro soci, purché non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari per gravi motivi comportamentali o per negligenza. Possono essere nominati anche non soci, che rivestano ruoli di

direzione, di garanzia e/o rappresentanza nei confronti della Cooperativa; in ogni caso la maggioranza deve essere rappresentata da soci lavoratori.

5. Non possono far parte della Commissione i membri del Consiglio di Sorveglianza in carica; né i membri della Commissione Elettorale possono presentare la propria candidatura al Consiglio di Sorveglianza.

6. Nella composizione della Commissione Elettorale ciascun genere non potrà essere rappresentato da un numero di membri inferiore a 2.

#### *Art. 4*

##### *Funzionamento e compiti della Commissione Elettorale*

1. Alla prima riunione la Commissione Elettorale nomina al suo interno un coordinatore ed un segretario con il compito di verbalizzare le riunioni e determina le modalità di convocazione delle riunioni medesime che risulteranno valide quando solo quando sia presente la maggioranza dei membri.

2. La Commissione Elettorale valuta le candidature proposte, prendendo a riferimento i requisiti previsti nel presente regolamento, ovvero nella delibera assembleare di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

3. La Commissione Elettorale dovrà tener conto altresì del diritto di nomina di membri del Consiglio di sorveglianza riservata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi di III° Livello.

4. La Commissione gestisce le operazioni di voto durante l'assemblea generale ordinaria convocata per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

#### *Art. 5*

##### *Collegi elettorali*

1. In base a quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, la Commissione Elettorale, ai fini della elezione della quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza, sulla base dei Collegi Elettorali corrispondenti alle funzioni presenti in azienda, determinati dall'assemblea dei soci, stila le liste elettorali.

2. Ciascun socio che abbia diritto di voto ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, potrà esprimere il proprio voto soltanto nel collegio di appartenenza, ove per collegio di appartenenza si intende il centro di costo a cui è attribuito il socio nel mese corrente alla data dell'assemblea che indice le elezioni.

3. La Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla sua costituzione pubblicherà sul sito internet dell'impresa e consegnerà ai responsabili degli impianti, ai capi commessa e ai responsabili di funzione, le liste elettorali al fine di verificare su richiesta del socio l'esatta collocazione dello stesso.

#### *Art. 6*

##### *Elettorato passivo*

1. Possono candidarsi a alla carica di Consigliere di Sorveglianza del presente Regolamento sia soci cooperatori che non soci che siano in possesso dei seguenti requisiti:

2. per i soci:

(i) permanenza in cooperativa come socio ordinario da almeno sei mesi;

(ii) il possesso di un titolo di studio almeno corrispondente al diploma di scuola media superiore o, in alternativa, aver ricoperto all'interno della Cooperativa un ruolo di responsabilità per almeno due anni;

(iii) non incorra in casi di impedimento di cui all'art. 2382 c.c.

(iv) non abbia contenziosi in corso con la Cooperativa

3. per i non soci:
  - (i) il possesso di un diploma di laurea o, in alternativa una esperienza di natura direttiva o di componente di consiglio di amministrazione di almeno cinque anni;
  - (ii) non incorra in casi di impedimento di cui all'art. 2382 c.c.
4. Sia i soci che i non soci che intendano candidarsi dovranno presentare alla Commissione Elettorale un *curriculum vitae* per consentire una serena e corretta valutazione.

#### *Art. 7*

##### *Modalità di presentazione delle candidature a membro del Consiglio di Sorveglianza*

1. Presso la Commissione Elettorale sono depositate entro il ventesimo giorno antecedente la data di apertura del voto, le candidature da parte di coloro che intendano presentarsi all'elezione della quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza,
2. Ciascuna candidatura deve contenere, pena l'inammissibilità, l'indicazione del nome, cognome luogo e data di nascita.
3. La candidatura, debitamente firmata, deve contenere:
  - (i) un recapito telefonico e di posta elettronica del candidato;
  - (ii) l'espressa autorizzazione a rendere pubbliche tali informazioni alla platea dei soci;
  - (iii) un'autocertificazione circa l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità di cui all'art. 2409 *duodecies* c.c. e di incompatibilità ai sensi dell'art. 2390 c.c.; (iv) il Collegio Elettorale per il quale la candidatura è presentata.
4. La Commissione Elettorale verificherà la presenza dei requisiti previsti dal Regolamento per l'ammissione delle candidature. In caso di anomalie darà notizia al candidato di tali incongruenze invitando lo stesso a presentare giustificazioni alle stesse entro un giorno dalla notifica dell'anomalia. Alla presentazione di tali giustificazioni la commissione valuterà nuovamente i criteri di ammissibilità e emetterà giudizio definitivo e inappellabile.
5. La Commissione Elettorale procederà quindi a formare le liste delle candidature ammissibili in ordine di presentazione. Al riguardo, farà fede la data del timbro postale in caso di spedizione, quella di ricezione sul server dell'impresa in caso di invio per posta elettronica ovvero la data certa in caso di invio tramite PEC.
6. Almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la Commissione Elettorale definisce l'elenco dei candidati e ne dispone l'esposizione presso la sede sociale e gli altri uffici della Cooperativa perché sia a disposizione dei soci, e comunica agli interessati l'ammissione alla lista dei candidati.

#### *Art. 8*

##### *Scheda elettorale*

1. La votazione per l'elezione della quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza avviene su un'unica scheda per collegio elettorale di formato cartaceo ovvero elettronico secondo le modalità prescelte dall'assemblea dei soci che indice le elezioni.
2. La scheda reca i nomi e cognomi delle candidate e candidati in ordine di presentazione delle candidature ciascuna entro un rettangolo seguito da un quadrato dove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza; reca inoltre il nome dell'elettore dovendosi svolgere, per legge, con voto palese.

*Art. 9*

*Espressione del voto per la quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza*

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere due preferenze un segno sul quadrato posto a fianco del nominativo del candidato/a. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza, si considereranno validi i voti espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere.
3. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati, le preferenze espresse si considerano nulle.

*Art. 10*

*Assemblea per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza*

1. Per l'Assemblea di rinnovo delle cariche sociali dovrà essere organizzato un servizio di segreteria al fine di accertare l'identità di ogni socio intervenuto e avente diritto al voto e di controllare la validità di eventuali deleghe.
2. Per la votazione si procederà così come previsto dallo Statuto Sociale.
3. Al fine di consentire a tutti i soci di esprimere il proprio voto, si provvederà tramite voto elettronico, da effettuarsi presso i siti lavorativi e punti di raccolta dei soci, mantenendo aperta l'assemblea per i giorni necessari all'espletamento delle operazioni di voto.
4. La Commissione Elettorale procederà alle verifiche sullo svolgimento del voto, sulla correttezza dei voti espressi ed al conteggio.
5. Qualora due o più candidati riportassero il medesimo numero di voti, si procederà alla proclamazione del candidato avente una maggiore anzianità di servizio all'interno della Società.
6. Nel verbale dell'Assemblea dovranno chiaramente risultare i voti totalmente espressi e il numero dei Soci aventi diritto al voto, i voti per i singoli candidati ed i voti di astensione.
7. Stilato l'ordine progressivo dei candidati in base al numero dei voti conseguiti, la Commissione Elettorale indicherà le prime due candidate di genere femminile che avranno conseguito il maggior numero di voti, cui spetterà di diritto la nomina a membro del Consiglio di Sorveglianza della Cooperativa, indipendentemente dal Collegio Elettorale in cui si siano Candidate, con decadenza automatica del candidato che abbia conseguito il minor numero di voti nel Collegio di appartenenza della candidata stessa. A parità di voti conseguiti sarà eletta la candidata che abbia maturato una maggiore anzianità di servizio in Cooperativa.
8. I restanti membri della quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti in ragione:
  - (i) del numero dei voti conseguiti;
  - (ii) del numero di membri assegnati al Collegio Elettorale di appartenenza. A parità di voti conseguiti sarà eletto il candidato/a che abbia maturato una maggiore anzianità di servizio in Cooperativa
9. In caso di non presentazione di candidature uguali o superiori al numero dei seggi da assegnare su singolo collegio si procederà all'elezione delle candidate e dei candidati in base all'ordine dei voti conseguiti.
10. All'esito quindi il Presidente dell'assemblea dei soci proclamerà il risultato delle votazioni.

*Art. 11*

*Modalità di presentazione della candidatura a presidente del Consiglio di Sorveglianza*

1. All'avvenuta proclamazione della quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza, i membri facenti parte dello stesso, ivi compresi i membri designati dall'Assemblea speciale dei Titolari di Strumenti Finanziari Partecipativi di III° Livello, potranno avanzare la propria candidatura alla Commissione Elettorale per un periodo di trenta minuti successivi alla proclamazione della Consiglio stesso da parte dell'Assemblea dei soci.

2. La candidatura dovrà essere supportata dalla firma di almeno cinque membri eletti del Consiglio ovvero da sessanta soci aventi diritto al voto dei membri del Consiglio di Sorveglianza.

#### *Art. 12*

##### *Elezione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza*

1. Il presidente del Consiglio di Sorveglianza è eletto dalla maggioranza dei presenti tra gli aventi diritto durante l'Assemblea dei Soci di CFT Società Cooperativa convocata a norma di Statuto, recante all'ordine del giorno l'elezione della quota elettiva del Consiglio di Sorveglianza e del Presidente dello stesso.

2. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è eletto con voto personale, libero e palese. L'elezione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà avvenire con voto segreto se questo sarà richiesto da almeno due quinti dei presenti all'Assemblea al cui ordine del giorno è prevista l'elezione del Presidente stesso e confermato dal voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa.

#### *Art. 13*

##### *Surroga dei membri della quota elettiva dei membri del Consiglio di Sorveglianza*

Ove un componente del Consiglio di Sorveglianza la cui nomina sia stata effettuata dall'assemblea dei soci, cessi dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non eletto in base all'ordine stilato dalla Commissione Elettorale al momento dell'elezione.

#### *Art. 14*

##### *Norme transitorie*

1. In occasione della adozione da parte dell'assemblea straordinaria del sistema dualistico di cui agli artt. 2409 *octies* e seguenti del Codice Civile l'assemblea delibera anche il numero dei membri del Consiglio di Gestione, e gli eventuali specifici criteri da adottare nella scelta dei candidati nonché eventuali requisiti soggettivi degli stessi e provvede alla loro nomina, nel rispetto dei diritti amministrativi riconosciuti ai titolari di Strumenti Partecipativi di III° Livello, come previsto dagli artt. 2409 *novies* e 2409 *duodecies* Codice Civile.

2. Il Presente regolamento troverà applicazione dunque anche per la nomina dei membri del Consiglio di Gestione, salve le deroghe sotto indicate.

3. Poichè tale assemblea è prevista per il 13 dicembre 2019 in prima convocazione e per il 14 dicembre 2019 in seconda convocazione, in deroga a quanto previsto nel presente Regolamento, seppur nel rispetto di un'adeguata informazione dei soci:

(i) La Commissione elettorale pubblicherà sul sito internet dell'impresa e consegnerà ai responsabili degli impianti, ai capi commessa e ai responsabili di funzione, le liste elettorali al fine di verificare su richiesta del socio l'esatta collocazione dello stesso entro il 1° dicembre 2019;

(ii) Coloro che intendano candidarsi alla carica di Consigliere di Sorveglianza potranno presentare le proprie candidature tra il 1° dicembre 2019 ed il 5 dicembre 2019;

(iii) la Commissione Elettorale, ai sensi dell'art. 7, formerà l'elenco dei candidati, ne disporrà l'esposizione presso la sede sociale e gli altri uffici della Cooperativa e comunicherà agli interessati l'ammissione alla lista dei candidati entro il 6 dicembre 2018;

(iv) nei giorni 11 e 12 dicembre 2019 si terranno le votazioni per l'elezione della quota di membri del Consiglio di Sorveglianza mediante voto telematico, secondo le modalità descritte agli art.8, 9 e 10.

(v) concluse le operazioni di voto la Commissione Elettorale stilerà la lista dei prescelti dal corpo sociale secondo le modalità previste dall'art. 10

(vi) l'assemblea dei soci ratificherà con voto per alzata di mano il risultato delle votazioni, eleggerà il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e, solo per questa prima volta, i membri del Consiglio di Gestione, proposti dalla presidenza dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 12.

§§§